

Causa C-343/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

30 aprile 2019

Giudice del rinvio:

Landesgericht Klagenfurt (Austria)

Data della decisione di rinvio:

17 aprile 2019

Ricorrente:

Verein für Konsumenteninformation

Convenuta:

Volkswagen AG

NELLA CAUSA

Ricorrente (omissis)

Verein für Konsumenteninformation (Associazione per l'informazione ai consumatori)

(omissis)

1060 Vienna,

(omissis)

Convenuta (omissis)

Volkswagen AG (omissis)

38440 Wolfsburg (omissis)

GERMANIA (omissis)

Per:

EUR 3 611 806,00 oltre a interessi e spese (Altri diritti – controversia di natura generale)

1. Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, sia possibile considerare come «luogo in cui si è verificato l'evento dannoso» il luogo nel territorio di uno Stato membro in cui si è verificato il danno, allorché tale danno consiste esclusivamente in una perdita economica che è la conseguenza diretta di un atto illecito commesso in un altro Stato membro.

2. Il procedimento 21 Cg74/18v del Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land di Klagenfurt, Austria) è sospeso fino alla ricezione della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea (omissis). [Or. 2]

Motivazione

I. Fatti

La ricorrente è un'organizzazione di consumatori senza scopo di lucro, avente la forma giuridica di associazione a norma del Vereinsgesetz (legge sulle associazioni) austriaco, con sede a Vienna, Austria. Tra i compiti della ricorrente previsti dal suo statuto rientra quello di far valere in giudizio diritti dei consumatori che le siano stati ceduti per l'esperienza di azioni risarcitorie di diritto civile. Nel procedimento 21 Cg 74/18 v dinanzi al Landesgericht Klagenfurt la ricorrente fa valere nei confronti della convenuta i diritti (che le sono stati ceduti) di risarcimento dei danni di 574 acquirenti di autoveicoli e chiede di dichiarare la responsabilità della convenuta per danni non ancora valutabili derivanti dal montaggio sugli autoveicoli acquistati di un motore che viola le disposizioni di diritto dell'Unione.

La convenuta è un'azienda che produce autoveicoli avente forma giuridica di società per azioni di diritto tedesco, con sede a Wolfsburg, Germania. La convenuta è iscritta al registro delle imprese presso l'Amtsgericht (tribunale circoscrizionale) di Braunschweig al n. HRB 10084.

II. Conclusioni e osservazioni delle parti

La ricorrente chiede di imporre alla convenuta il pagamento di EUR 3 611 806,00, oltre a interessi e spese, e di dichiarare la responsabilità della convenuta per tutti i danni non ancora valutabili e/o che si verificheranno ancora in futuro.

Essa fonda la sua richiesta di pagamento su un'azione per risarcimento del danno a titolo di responsabilità della ricorrente per illeciti civili dolosi o colposi e sostiene che tutti i consumatori menzionati nella domanda, prima che la falsificazione dei dati sui gas di scarico da parte di VW diventasse di dominio pubblico, cosa avvenuta in data 18 settembre 2015, avrebbero acquistato in Austria, da un concessionario di professione o da un venditore privato, autoveicoli (nuovi o usati) equipaggiati con un motore EA 189 progettato dalla convenuta. Tali motori sarebbero dotati di una centralina vietata ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007. Un programma di manipolazione integrato avrebbe fatto sì che al banco di prova fossero emessi «gas puliti», ovvero rientranti nei limiti previsti, mentre durante il funzionamento effettivo dei veicoli, quindi su strada, sarebbero state emesse sostanze nocive in misura corrispondente a multipli dei limiti prescritti.

Solo grazie a detto programma di manipolazione la convenuta sarebbe riuscita a ottenere l'omologazione UE per veicoli equipaggiati con il motore EA 189. Le disposizioni del [Or. 3] succitato regolamento avrebbero carattere di tutela individuale, in quanto per i veicoli immessi in commercio dalla convenuta dovrebbe essere rilasciato un certificato di conformità ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, di cui anche l'acquirente dovrebbe ricevere un esemplare.

Il danno per i proprietari dei veicoli consisterebbe nel fatto che, una volta divenuta nota la presunta manipolazione, i veicoli in questione non si sarebbero più venduti o perlomeno il loro prezzo di acquisto sarebbe diminuito del 30%. Detti veicoli sarebbero stati difettosi fin dall'inizio e pertanto il loro valore sarebbe risultato inferiore a quello sostenuto dalla convenuta e accettato dai proprietari dei veicoli. Il valore di mercato e pertanto anche il prezzo di vendita di un veicolo manipolato sarebbe sensibilmente al di sotto del prezzo di acquisto di fatto corrisposto. La differenza rappresenterebbe un danno, risarcibile, inerente al legittimo affidamento. In subordine la ricorrente fonda la sua richiesta sul fatto che il valore di un veicolo manipolato sul mercato automobilistico e sul mercato dell'usato sarebbe fortemente ridotto rispetto a quello di veicoli non manipolati.

In merito alla domanda di accertamento, la ricorrente sostiene che si dovrebbe considerare che il danno per i proprietari dei veicoli sarebbe ancora aumentato a causa di consumi di carburante più elevati, peggiori prestazioni di guida o del motore e/o maggiore usura. Inoltre si dovrebbe prevedere un'ulteriore riduzione del valore di mercato dei veicoli interessati dalle asserite manipolazioni. Infine, vi

sarebbe il rischio di ulteriori svantaggi, per esempio divieti di circolazione dei veicoli interessati o ritiro dell'omologazione. Tali danni non sarebbero ancora valutabili o non si sarebbero ancora manifestati.

Riguardo alla competenza internazionale del giudice adito, la ricorrente si fonda sull'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 1215/2012»). La conclusione del contratto di acquisto, così come il pagamento del prezzo pattuito e il trasferimento o la consegna dei veicoli sarebbero avvenuti nella circoscrizione del giudice del rinvio. Non si tratterebbe nella fattispecie di un mero danno secondario, bensì di un danno primario che giustifica l'attribuzione della competenza. Il danno in questione si sarebbe verificato sotto forma di perdita patrimoniale subita dai consumatori non prima dell'acquisto e della consegna dei veicoli nel luogo di trasferimento, ovvero nella circoscrizione del giudice del rinvio. In tale luogo avrebbe prodotto i suoi effetti il comportamento illecito della convenuta, recando un danno diretto ai consumatori.

La **convenuta** chiede di rigettare la domanda e contesta la competenza internazionale del giudice del rinvio ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. **[Or. 4]**

III. Procedimento

Il giudice del rinvio ha notificato il ricorso alla convenuta chiedendole di replicare. La convenuta ha sollevato l'eccezione di incompetenza internazionale su cui ora il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi.

Analisi giuridica

IV. Fondamenti di diritto dell'Unione

Le disposizioni rilevanti del regolamento n. 1215/2012 dispongono quanto segue:

«(...) CAPO II

COMPETENZA

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 4

1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

(...)

SEZIONE 2

Competenze speciali

Articolo 7

Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...) 2. in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; (...).

V. Sulla questione pregiudiziale

[Or. 5] L'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 dispone che quest'ultimo si applica alle azioni proposte alla data o successivamente al 10 gennaio 2015. La ricorrente ha presentato il suo ricorso dinanzi al Landesgericht Klagenfurt in data 6 settembre 2018, pertanto il regolamento n. 1215/2012 è applicabile al procedimento così avviato.

Nella sua sentenza del 30 novembre 1976, *Bier/Mines de Potasse d'Alsace* (21/76), la Corte ha dichiarato, in riferimento all'articolo 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles (diventato articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012), che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, sia dinanzi al giudice del luogo ove è insorto il danno, sia dinanzi a quello del luogo ove si è verificato l'evento dannoso.

Il luogo dell'evento generatore del danno (Handlungsort) è il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, ovvero il luogo in cui è stato eseguito in tutto o in parte un atto che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, punto 3, della convenzione o in cui ha avuto inizio l'evento generatore del danno. **Il luogo di realizzazione del danno (Erfolgort)** è il luogo in cui si sono verificati gli effetti dannosi dell'evento che genera la responsabilità a carico dell'interessato. In caso di danni patrimoniali provocati da un illecito, per luogo in cui si è verificato l'evento dannoso va inteso anche il luogo in cui si è verificata una perdita economica, tenuto conto che la competenza è determinata unicamente in base al luogo in cui si verifica il danno iniziale, ma non al luogo in cui si verificano eventuali danni secondari.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il luogo ove è sorto il danno può essere inteso solo come «il luogo ove il fatto causale, che

genera la responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di colui che ne è la vittima immediata» (sentenza della Corte dell'11 gennaio 1990, Dumez France e Tracoba, C-220/88, punto 20). Nella stessa sentenza, come in numerose altre, la Corte ha inoltre precisato che il foro in materia di illeciti civili costituisce un'eccezione alla regola generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto. Queste competenze speciali trovano il loro fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e giudici diversi da quelli del domicilio del convenuto, che giustifica un'attribuzione di competenza a detti giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale. Uno degli obiettivi della convenzione è evitare il moltiplicarsi dei fori competenti con conseguente accentuazione dei rischi di contrasto di decisioni (sentenza della Corte dell'11 gennaio 1990, Dumez France e Tracoba, C-220/88, punti 17 e 18).

Nella sentenza del 19 settembre 1995, Marinari, C-364/93, la Corte ha sottolineato che la nozione del foro in materia di illeciti civili non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possano essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un **[Or. 6]** altro luogo. L'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» non può pertanto essere interpretata nel senso che essa comprenda il luogo in cui la parte lesa sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale insorto e da essa subito in un altro Stato contraente (sentenza della Corte del 19 settembre 1995, Marinari, C-364/93, punti 14 e 15).

Dalla citata giurisprudenza il giudice del rinvio deduce che possono avvalersi del foro in materia di illeciti civili solo le parti lese che hanno subito un danno diretto, se fanno valere un danno primario e non danni meramente secondari.

Nello specifico la ricorrente sostiene che l'azione da essa intentata riguarderebbe danni primari subiti dai proprietari dei veicoli mediante l'acquisto e la consegna di veicoli soggetti a svalutazione. Solo in tale modo il comportamento illecito della convenuta avrebbe prodotto i suoi effetti, recando un danno diretto ai consumatori.

A parere di questo Collegio, tuttavia, il programma di manipolazione installato per il motore EA 189 determinerebbe un danno primario, in quanto esso ha comportato il montaggio di un motore non conforme al regolamento (CE) n. 715/2007 per cui il veicolo era viziato da un difetto che (in seguito) ne ha ridotto il valore. Il danno dovuto al deprezzamento asserito dalla ricorrente costituisce secondo il giudice del rinvio un danno secondario derivante dalla condizione del veicolo difettoso.

L'azione è fondata su diritti di acquirenti che hanno acquistato auto nuove o usate da rivenditori professionali o da privati. Se si seguisse l'argomentazione della ricorrente, secondo cui il danno si manifesta all'atto dell'acquisto e pertanto nei veicoli stessi, si pone a parere del giudice del rinvio la questione se l'asserito

danno primario non debba essere sorto, in base a quanto sostenuto dalla ricorrente, già per il rispettivo primo acquirente, nella fattispecie il concessionario o l'importatore del veicolo. Qualora si confermasse che il danno primario è sorto per il primo acquirente di ciascun veicolo, gli eventuali danni sopportati da tutti gli acquirenti successivi dovrebbero essere classificati come meri danni secondari.

Infatti, secondo la sentenza della Corte pronunciata nella causa Marinari, l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» non può essere interpretata nel senso che essa comprenda il luogo in cui la parte lesa, come si verifica nel caso di specie, sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale insorto e da essa subito in un altro Stato contraente. È pertanto escluso [Or. 7] che la competenza possa essere determinata in base a danni secondari.

Pertanto la presente fattispecie si distingue da quella della causa Marinari per il fatto che il ricorrente aveva ivi subito direttamente un danno primario in uno Stato membro e voleva invocare in aggiunta un presunto danno secondario subito in un altro Stato membro. Tuttavia nella fattispecie l'argomentazione della ricorrente si riferisce al fatto che, fino al momento dell'acquisto e della consegna dei veicoli, e prima che divenisse nota la presunta manipolazione, i proprietari non potevano ancora aver subito alcun danno e pertanto, diversamente dalla causa Marinari, neppure un danno primario.

Oltre alla questione relativa ai danni primari e secondari, occorre anche valutare, a parere del giudice del rinvio, se sia possibile giustificare una competenza ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 per danni patrimoniali derivanti da un atto illecito.

In merito al luogo in cui è sorto il danno in caso di meri danni economici, la Corte ha fornito indicazioni nella sentenza Kronhofer, precisando che l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» non si riferisce al luogo del domicilio dell'attore, in cui sarebbe localizzato il «centro patrimoniale» di quest'ultimo, solo perché egli vi abbia subito un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato contraente (sentenza della Corte del 10 giugno 2004, Kronhofer, C-168/02, punto 21). Con riferimento alla sentenza Marinari (sentenza della Corte del 19 settembre 1995, Marinari, C-364/93, punto 14), la Corte ha sottolineato che secondo la sua costante giurisprudenza l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possano essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo. In caso contrario si farebbe dipendere la competenza giurisdizionale da circostanze incerte quali il luogo in cui si troverebbe il centro patrimoniale della parte lesa, in contrasto con uno degli scopi della convenzione, ovvero rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nella Comunità permettendo all'attore di identificare facilmente il giudice che può adire e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato. Inoltre tale interpretazione consentirebbe di

riconoscere più frequentemente come competenti i giudici del domicilio dell'attore, competenza a cui la Convenzione non sembra favorevole al di fuori dei casi espressamente previsti (sentenza della Corte del 10 giugno 2004, Kronhofer, C-168/02, punti 19 e 20).

Nella sentenza Kolassa la Corte ha ribadito che il solo fatto che il ricorrente subisca conseguenze finanziarie non **[Or. 8]** giustifica l'attribuzione di competenza al giudice del domicilio di quest'ultimo se sia il fatto generatore sia la concretizzazione del danno si situino sul territorio di un altro Stato membro. Una tale attribuzione di competenza si giustifica, invece, nel caso in cui il domicilio del ricorrente coincida effettivamente con il luogo dell'evento generatore o con quello della concretizzazione del danno (sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, punti 49 e 50).

Tenendo conto delle osservazioni della ricorrente e della giurisprudenza citata dalla Corte, il danno si sarebbe verificato prima facie in Austria, in quanto solo qui il danno si è concretizzato e ha prodotto effetti per i rispettivi proprietari delle autovetture. Ciò sembrerebbe deporre a favore della collocazione in Austria di un luogo dell'evento dannoso ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

Tuttavia, nella sua sentenza *Universal Music International Holding*, pronunciata poco tempo dopo, la Corte ha precisato che proprio per i danni meramente patrimoniali non è possibile basarsi su un singolo elemento e ha stabilito che un danno puramente economico che si realizzi (in quel caso di specie) direttamente sul conto bancario dell'attore non può essere, di per sé, qualificato come «elemento di collegamento pertinente», a norma dell'(attuale) articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. Solo nel caso in cui anche le altre circostanze specifiche del caso concorrano all'attribuzione della competenza ai giudici del luogo in cui si è verificato un danno puramente economico, tale danno potrebbe ragionevolmente consentire al ricorrente di intentare un'azione dinanzi a tale giudice (sentenza della Corte del 16 giugno 2016, *Universal Music International Holding*, C-12/15, punti 38 e 39).

Nella causa *Löber* la Corte ha infine confermato che si deve tener conto del contesto e di circostanze particolari che concorrano all'attribuzione della competenza a prescindere dal foro del domicilio del convenuto (sentenza della Corte del 12 settembre 2018, *Löber*, C-304/17, punti 29 e 31).

Pertanto il giudice del rinvio si chiede se nel caso specifico il semplice acquisto da concessionari austriaci e la consegna dei veicoli in Austria siano, di per sé, sufficienti a fondare la competenza dei giudici austriaci ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. Qualora nella valutazione del luogo dell'evento dannoso ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 non si tenga conto esclusivamente del luogo della conclusione del contratto e della consegna dei veicoli in Austria, bensì si considerino anche le

«altre circostanze particolari che concorrono all'attribuzione della competenza ai giudici», si deve rilevare quanto segue. **[Or. 9]**

L'addebito della ricorrente riguarda sostanzialmente il fatto che la dichiarazione della convenuta secondo cui i motori da essa prodotti sarebbero stati conformi alla normativa dell'Unione si sarebbe rivelata falsa, cosicché avrebbe causato ai proprietari dei veicoli un danno consistente nel valore più basso fin dall'inizio. Le pratiche illecite della convenuta riferite dalla ricorrente sono state messe in atto in Germania. Nel merito tutti i diritti si riferiscono sempre allo stesso comportamento illecito imputato alla convenuta, che ha avuto luogo in Germania. Pertanto si pone la questione se i giudici tedeschi della sede della convenuta, in un contesto di vicinanza ai fatti e alle prove, non siano oggettivamente i più idonei a esaminare gli asseriti diritti. La sola circostanza relativa al luogo in Austria (o in Europa) dove è stato acquistato e consegnato un veicolo non comporta alcuna differenza ai fini dell'esame delle questioni rilevanti per i diritti rivendicati. Tutti i giudici aditi dovrebbero chiarire le stesse questioni: la convenuta ha messo in atto la frode asserita dalla ricorrente? Il motore EA 189 era conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione? Le azioni o omissioni della convenuta hanno avuto ripercussioni sul valore dei veicoli equipaggiati con detto motore? In tale contesto si deve supporre che la maggior parte delle prove materiali e testimoniali a tal fine rilevanti siano situate in Germania. Anche la questione se il valore dei veicoli sia diminuito in Austria in seguito alle asserite manipolazioni potrebbe essere esaminato tanto in Germania quanto in Austria. La svalutazione menzionata nel ricorso avviene in base a un calcolo percentuale, per cui non occorre eseguire una perizia per ciascun veicolo. Neanche l'omologazione a cui si riferisce la ricorrente è stata eseguita in Austria e pertanto non verrebbe revocata in Austria.

Se si applicano in questo contesto le considerazioni svolte nella causa Universal Music, alcuni elementi sembrerebbero avvalorare l'ipotesi che il luogo dell'evento dannoso sia situato in Germania. Nella sentenza Universal Music il danno economico della ricorrente si era concretizzato con il fatto che essa aveva versato denaro dal suo conto nei Paesi Bassi. Tuttavia la Corte ha negato che il luogo dell'evento dannoso fosse situato nei Paesi Bassi in quanto ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale era giustificata un'attribuzione di competenza ai giudici cechi. Nella presente fattispecie il danno, secondo le affermazioni della ricorrente, si è effettivamente concretizzato in Austria con l'acquisto e la consegna di veicoli equipaggiati con un motore che si presume fosse manipolato, tuttavia i danni asseriti vanno ricondotti secondo quanto sostenuto nel ricorso a un insieme di fatti accaduti in Germania. Dal punto di vista di una corretta economia processuale, in particolare per quanto riguarda la prossimità all'oggetto della controversia e la facilità di assunzione delle prove, senz'altro i giudici tedeschi sarebbero anche nella fattispecie i più idonei a far luce sulla responsabilità per i danni asseriti. **[Or. 10]**

Qualora ai fini dell'attribuzione della competenza si prenda in considerazione, come fa la ricorrente, il luogo dell'acquisto e della consegna dei veicoli agli ultimi

acquirenti, tra cui figurano anche acquirenti di veicoli usati, sorgono perplessità anche in merito alla prevedibilità del foro competente da parte della convenuta.

Il giudice di rinvio dubita infine che l'ammissione della competenza internazionale dei giudici austriaci possa essere in contrasto con l'interpretazione restrittiva richiesta ai sensi della giurisprudenza della Corte per quanto riguarda le norme sulle competenze speciali di cui al regolamento n. 1215/2012 (v., per esempio, sentenze della Corte del 16 giugno 2016, *Universal Music International Holding*, C-12/15, punto 25, e del 12 settembre 2018; *Löber*, C-304/17, punto 17).

A favore della competenza dei giudici austriaci si potrebbe tuttavia argomentare che uno (tra i diversi) fondamenti inerenti all'illiceità fatti valere con l'azione della ricorrente riguarda la responsabilità per dolo ai sensi dell'articolo 874 dell'ABGB (codice civile austriaco). Per chiarire la fondatezza di tale azione, il giudice del rinvio dovrebbe verificare se i singoli proprietari dei veicoli interessati, di cui la ricorrente fa valere i diritti, siano stati effettivamente ingannati e se il comportamento della convenuta abbia causato i danni presunti. In tal senso sarebbe imprescindibile sentire i proprietari dei veicoli interessati. La sola circostanza che un giudice debba interrogare testimoni che hanno il proprio domicilio in Austria non può tuttavia comportare la competenza internazionale del giudice del rinvio, in assenza di ulteriori elementi di collegamento per stabilire il criterio del foro del luogo dell'evento dannoso ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. Già a motivo dello scopo dell'associazione della ricorrente non si deve tralasciare il fatto che dietro all'argomentazione relativa alla presenza di un luogo dell'evento dannoso in Austria ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 si celano comprensibili interessi di tutela dei consumatori. A parere di questo Collegio tali interessi non dovrebbero tuttavia essere presi in considerazione nell'esame della competenza internazionale. In tal senso, la Corte ha sottolineato nella sentenza *Kainz* (sentenza della Corte del 16 gennaio 2014, *Kainz*, C-45/13, punto 31) che l'articolo 5, punto 3 del regolamento n. 44/2001 (corrispondente all'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012) non è per l'appunto volto ad offrire alla parte più debole una tutela rafforzata.

Aspetti di diritto procedurale

Poiché la corretta applicazione del diritto dell'Unione è determinante ai fini della decisione in materia di competenza internazionale del giudice del rinvio, si sottopone in via pregiudiziale la questione precedentemente riportata.

Il procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio deve essere sospeso fino alla pronuncia della Corte. **[Or. 11]**

Landesgericht Klagenfurt, Sezione 21

Klagenfurt, 17 aprile 2019

(omissis)